



COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero **129** del **23-05-2018**

OGGETTO:

PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL DIPENDENTE COMUNALE A.D.N.. SENTENZA DI ASSOLUZIONE N.50188/2014.RIMBORSO SPESE LEGALI.PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di Maggio con inizio alle ore 12:30 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Vice Sindaco GIORDANO LUIGI che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Assente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Assente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO che nei confronti del dipendente ing. Attilio De Nigris, Dirigente dell'Area Tecnica Comunale, fu aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Sala Consilina, in corso di procedimento accorpato al Tribunale di Lagonegro, iscritto al n. 1313/2009 RG, per i reati di cui all'art. 110 c.p.e 169, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 42/2004, in relazione all'art. 10 del d.lgs citato;

- che in esito all'avvio di tale procedimento penale a suo carico, in data 17/8/2011, con nota acclarata al n. 1443 di prot. gen. le dell'Ente, il sunnominato dirigente comunicava di aver provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia al fine del riconoscimento da parte dell'Ente del rimborso delle spese legali, di cui la Giunta Comunale con propria deliberazione 197 del 16/11/2011 prendeva atto ed esprimeva il proprio assenso alla nomina dell'avv. Enzo Vita da Sala Consilina;

CHE il giudizio in parola e' stato definito con l'assoluzione con formula piena del sunnominato Dirigente perche' **"il fatto non sussiste"**, cosi' come alla sentenza n. 50188/14, pronunciata dal Giudice del Tribunale di Lagonegro in data 10 giugno 2014, depositata il 5/9/2014 e passata in giudicato il 9/11/2014, trasmessa dall'ing. De Nigris con nota del 13/6/2014 acquisita al n. 9502 di prot. gen. le lo stesso giorno;

CHE, pertanto, l'ing. De Nigris con nota in data 18/5/2017 prot. n. 8163, avanzava richiesta di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza del procedimento penale di che trattasi, a seguito di fatti ritenuti di rilievo penale connessi all'espletamento delle sue funzioni, allegando contestualmente copia del preavviso di parcella relativa all'attività svolta dal difensore incaricato dell'importo complessivo di euro 9.262,24;

CONSIDERATO che la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali (art. 19 D.P.R. 16.10.1979 n. 0509; art. 22 D.P.R. 25.6.1983; art. 67 D.P.R. 13.5.1987 n° 268 ed art. 28 del CCNL del 14.05.2000) - la quale prevede che *"l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente"* - ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine; che l'ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un

proprio funzionario, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, quali la necessità di tutelare i propri diritti e interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario, l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente ed, infine, una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave; che, per quanto concerne il primo dei requisiti sopra richiamati, avendo il legislatore gravato l'ente pubblico dell'assistenza processuale ai propri dipendenti ed amministratori implicati in procedimenti penali o civili in quanto i fatti e gli atti che ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio dell'attività istituzionale, con la presenza di tale presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico poiché è collegato alla "tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente". La giurisprudenza rileva, infatti, che "la difesa nel giudizio penale del pubblico dipendente risponde all'esigenza di adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione stessa derivanti dalla responsabilità civile in base all'art. 28 della Costituzione e dalle norme attuative di tali principi, di cui agli artt. 18 e 55. D.P.R.10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. TAR.Veneto, Sez.1, 23 marzo 2000, n.835); che il secondo requisito, fondamento per l'ammissibilità del rimborso, e strettamente legato al primo, è costituito dal fatto che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, sez.Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989); che il terzo requisito, e punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso, è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio; il rimborso delle spese per gli onorari di difesa sostenute da un dipendente per un processo penale elevato a suo carico in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni è, dunque, legittimo a condizione che il dipendente abbia agito nell'interesse dell'ente e non in conflitto di interessi (Cfr. Corte dei conti, Sez. II, 15 luglio 1985, n.141). Tale situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa, si è posto in una posizione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'Amministrazione locale, con l'adozione di atti d'ufficio che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione (Cfr. TAR. Lombardia, sez. II, 14 gennaio 1993, n. 14). che l'ulteriore ed essenziale condizione per giustificare

che l'amministrazione possa farsi carico delle spese sostenute dagli imputati è costituita dalla circostanza che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, negli atti posti in essere dall'amministrazione (Cfr. TAR. Sardegna, 7 luglio 1978, D. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107). Su tale aspetto la giurisprudenza, sia amministrativa che contabile, ha più volte affermato la necessità che l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule decisorie intermedie che non conferiscono certezza sull'inchiesta del contrasto d'interessi tra l'amministrazione e l'ente e lasciano, infatti, ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa (Cfr. Corte dei conti. Sez.giurisdiz. Sardegna, 17 giugno '99', n. 363; corte dei conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17dicembre 1993, n. 00095).

SOTTOLINEATO che la giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Abruzzo sent. n. 108 del 7 marzo 1997) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purché si sia in presenza di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave;

DATO ATTO che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013;

CONSIDERATO che la sentenza n.50188/14 emessa dal Tribunale di Lagonegro, ha escluso in capo al piu' volte nominato dipendente qualsivoglia circostanza idonea a configurare la propria responsabilità penale (la formula assolutoria è infatti: perche' il fatto non sussiste!) e che, dall'esame degli atti, é stata accertata l'assenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza posto che il procedimento penale si è aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio allo stesso attribuito;

PRESO ATTO , pertanto, che, nella fattispecie de qua, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal dipendente, in considerazione del fatto : - che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile "omissis" come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio; - la difesa nel giudizio penale de quo del pubblico dipendente ha risposto all'esigenza di

fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione; - che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza di piena assoluzione; - che non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente De Nigris Attilio , nel procedimento penale di che trattasi;

RIBADITE le valutazioni che l'ente deve fare prima di procedere alla liquidazione di spese legali sostenute dai dipendenti;

VERIFICATA la congruità dei compensi richiesti seguendo i criteri di prassi ed in considerazione del grado di complessità del predetto procedimento penale

DATO ATTO che per il rimborso di cui e' parola e' stata prevista la relativa spesa al corrispondente cap.26- "(Rimborso spese legali amministratori,funzionari e dipendenti);

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 e 247 bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attestanti la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile;

CON VOTI

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1)DI PRENDERE ATTO della sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro n.50188/14 depositata il 5/9/2017 acquisita in copia agli atti, con la quale il dipendente Attilio De Nigris,Dirigente dell'Area Tecnica di questo Comune, in merito al procedimento penale di cui alle premesso e' stato assolto **"perche' il fatto non sussiste"**;

2)DI PRENDERE ATTO, altresì, dell'applicabilità del diritto al rimborso totale delle spese legali sostenute dal sunnominato dipendente nel giudizio penale di che trattasi, per un importo complessivo di € 9.262,24, giusta parcella n.3n del 30/1/2017, con allegata dichiarazione di quietanza da parte del proprio legale avv.Enzo Vita;

3)DI AUTORIZZARE il Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione onde consentire al dipendente di cui trattasi di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definito con la surrichiamata sentenza n.50188/14;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;

ACCERTATA la propria competenza;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare - come in effetti con la presente approva, per le ragioni indicate nelle premesse - la proposta che precede in tutte le sue parti.
- 2) di rendere il presente atto deliberativo - con successiva ed unanime votazione palese - immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs.vo n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 19-02-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 17-05-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE
f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to GIORDANO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 23-05-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 23-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 23-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
